



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 17 novembre 2017
(OR. en)**

**14507/17
ADD 1**

**TRANS 495
CH 43**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	15 novembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 664 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per modificare l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia onde consentire la partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 664 final - ANNEX 1.

All.: COM(2017) 664 final - ANNEX 1

Bruxelles, 15.11.2017
COM(2017) 664 final

ANNEX 1

ALLEGATO

raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per modificare l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia onde consentire la partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

ALLEGATO

della

**Direttive di negoziato di un accordo con la Confederazione svizzera
che modifica l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul
trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
onde consentire la partecipazione della Confederazione svizzera
all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie**

L'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999 dovrebbe essere modificato per consentire la partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (nel seguito "l'Agenzia") senza diritto di voto e secondo gli accordi che dovranno essere elaborati con l'Agenzia conformemente all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796¹.

¹ GUL 138 del 26.5.2016, pag. 1.